ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA
E BIOTECNOLOGIE

Regolamento didattico del Corso di studio in Genomics, sede di Bologna, per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI FARMACIA
E BIOTECNOLOGIE

INDICE

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO 3
ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO 3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI 3
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE 3
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ [*eventuale*] 3
ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE 4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE 4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO 4
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE 4
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE 4
ART. 13 PROVA FINALE 5

Allegato:
Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente Regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDIO

Il Corso di studio, erogato in lingua inglese, in modalità convenzionale, è a numero programmato a livello locale, in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

ART. 2 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Per essere ammessi al Corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.
Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base
- Basi matematiche, ragionamento logico e scienze;
- Lingua inglese B2 o superiore.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante TOLC o SAT.
La verifica delle conoscenze e competenze avviene mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al Corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato nel sito del Corso.
Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che prevedono che lo studente frequenti e superi obbligatoriamente un'attività specifica supplementare inerente l'ambito matematico senza attribuzione di CFU aggiuntivi. Tale attività specifica si articola in studio in autoapprendimento, anche attraverso l'utilizzo di piattaforma e-learning, per l'approfondimento di argomenti di base di matematica, con supporto di tutor. Al termine dell'attività specifica supplementare sopracitata è prevista una prova scritta propedeutica a uno qualsiasi degli esami da sostenere tra Mathematics (I.C.), Chemistry o Programming.
L'assolvimento degli OFA è oggetto di verifica che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di Corso di studio e pubblicate nel sito del Corso e che non può avvenire con il superamento di uno o più esami di profitto.
Il termine per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è il 31 marzo di ciascun anno (scadenza ultima del primo anno che coincide con il termine della sessione di esami dell'anno accademico).
Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e pubblicizzata sul sito del Corso e comunque entro il primo anno di Corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.
È richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua inglese di livello almeno pari al B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
L'accertamento avviene attraverso:
- Certificazioni accettate dall'Università di Bologna, secondo la tabella di riferimento presente sul sito web del Centro Linguistico di Ateneo, in corso di validità;
- Diploma IB (International Baccalaureate), titolo di High School Diploma o GCE (General Certificate of Education) conseguiti in lingua inglese.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito del Corso.
I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di Corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.
Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ [*eventuale*]

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è stabilito annualmente dal Corso di studio e indicato nel piano didattico allegato.

Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico allegato.

ART. 6 PERCORSO A TEMPO PARZIALE E PERCORSO BREVE

Lo studente ha la possibilità di completare il Corso di studio con modalità flessibile in un tempo inferiore (percorso breve) o superiore alla durata normale (percorso a tempo parziale).

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.
Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di studio e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni nei programmi degli insegnamenti pubblicati sul sito del Corso.
Sono previsti almeno 6 appelli per le verifiche distribuiti nell'arco dell'anno solare, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.
Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite sito del Corso.
Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite il sito del Corso.
Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRI CORSI DI STUDIO

I crediti formativi universitari acquisiti in altri Corsi di studio di Atenei italiani o esteri sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.
Il riconoscimento dei crediti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti per non meno della metà.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso.
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;

•per attività di tirocinio previsto dal piano didattico.

ART. 13 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale prevede la compilazione e la discussione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio o su argomenti inerenti l'attività svolta durante il Tirocinio Curriculare. Lo studente svolge il proprio lavoro sotto la guida di un docente, che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto in lingua inglese, con successiva discussione pubblica in lingua inglese su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio o su argomenti inerenti l'attività svolta durante il Tirocinio Curriculare. Lo studente dovrà trasmettere l'elaborato al docente e alla Commissione tramite procedura on-line. L'elaborato deve essere discusso pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

***

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.